

Cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95

Konsumentombudsmannen (KO)

contro

De Agostini (Svenska) Förlag AB

e

TV-Shop i Sverige AB

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Marknadsdomstolen)

«Direttiva “televisione senza frontiere” —

Publicità televisiva trasmessa da uno Stato membro —

Divieto della pubblicità ingannevole — Divieto della pubblicità rivolta ai bambini»

Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 17 settembre 1996 I - 3847

Sentenza della Corte 9 luglio 1997 I - 3875

Massime della sentenza

- 1. Libera prestazione dei servizi — Attività di radio-telediffusione — Direttiva 89/552 — Pubblicità televisiva — Controllo dell'osservanza delle disposizioni della direttiva — Controllo incombente allo Stato membro dal quale provengono le trasmissioni — Normativa nazionale relativa alla tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole — Provvedimenti riguardanti un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro — Ammissibilità — Requisito — Mancanza di ostacoli alla ritrasmissione propriamente detta di trasmissioni televisive provenienti da tale Stato membro
(Direttive del Consiglio 84/450/CEE e 89/552/CEE)*

2. *Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Nozione — Ostacoli derivanti da disposizioni nazionali che disciplinano in modo non discriminatorio le modalità di vendita — Inapplicabilità dell'art. 30 del Trattato — Pubblicità televisiva — Normativa in materia di pubblicità ingannevole — Misure nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro — Ammissibilità — Presupposti*
(Trattato CE, artt. 30 e 36)
3. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Pubblicità televisiva — Normativa in materia di pubblicità ingannevole — Provvedimenti adottati nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro — Giustificazione in base a motivi d'interesse generale — Presupposti*
(Trattato CE, artt. 56 e 59)
4. *Libera prestazione dei servizi — Attività di radio-telediffusione — Direttiva 89/552 — Pubblicità televisiva — Controllo dell'osservanza delle disposizioni della direttiva — Controllo incombente allo Stato membro dal quale provengono le trasmissioni — Disposizioni nazionali specificamente dirette a controllare il contenuto della pubblicità televisiva riguardo ai minori — Applicazione alle trasmissioni provenienti da altri Stati membri — Inammissibilità*
(Direttiva del Consiglio 89/552, artt. 16 e 22)

1. La direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non osta a che uno Stato membro, applicando una normativa generale relativa alla tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole, adotti provvedimenti, come divieti ed ingiunzioni, nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro, purché tali provvedimenti non impediscano la ritrasmissione in sé e per sé sul suo territorio delle trasmissioni televisive provenienti dall'altro Stato membro suddetto.

ricezione e non ostacolino la ritrasmissione sul loro territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni relative alla pubblicità televisiva e alla sponsorizzazione, non ha tuttavia l'effetto di escludere completamente ed automaticamente l'applicazione di norme diverse da quelle che riguardano specificamente la trasmissione e la distribuzione dei programmi, e in particolare di una normativa nazionale che persegua in generale un obiettivo di tutela dei consumatori senza tuttavia istituire un secondo controllo delle trasmissioni televisive oltre a quello che lo Stato membro da cui proviene la trasmissione è tenuto ad effettuare.

Infatti la direttiva, pur prevedendo che gli Stati membri garantiscano la libertà di

Inoltre, la direttiva 84/450, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, che dispone in particolare, all'art. 4, n. 1, che gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse sia dei consumatori sia dei concorrenti e del pubblico in generale, rischierebbe di essere svuotata di contenuto nel settore della pubblicità televisiva se lo Stato membro di ricezione fosse privato di qualsiasi possibilità di adottare provvedimenti nei confronti degli inserzionisti e ciò contrasterebbe con la volontà espressa dal legislatore comunitario.

disposizioni della sua normativa nazionale in materia di pubblicità ingannevole, adotti provvedimenti nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro, a meno che tali disposizioni non incidano in egual misura, in diritto o in fatto, sullo smercio dei prodotti nazionali e di quelli provenienti da altri Stati membri, non siano necessarie per soddisfare esigenze imperative attinenti all'interesse generale, come la lealtà delle operazioni commerciali e la protezione dei consumatori, o per conseguire uno degli obiettivi enunciati nell'art. 36 del Trattato CE e non siano proporzionate a tale scopo o a meno che sia possibile conseguire detti obiettivi o soddisfare dette esigenze imperative mediante misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

2. Disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita non rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 30 del Trattato, sempreché valgano, da un lato, nei confronti di tutti gli operatori che svolgano la loro attività sul territorio nazionale e, dall'altro, incidano in egual misura, sia in diritto sia in fatto, sullo smercio di prodotti nazionali e di prodotti provenienti da altri Stati membri. Una normativa la quale vieta la pubblicità televisiva in un settore particolare deve essere considerata come riguardante modalità di vendita dei prodotti che ne fanno parte in quanto vieta una forma di promozione di un determinato metodo di smercio di prodotti.

3. L'art. 59 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in base alle disposizioni della sua normativa nazionale in materia di pubblicità ingannevole, adotti provvedimenti nei confronti di un inserzionista a motivo di una pubblicità televisiva trasmessa da un altro Stato membro. Spetta tuttavia al giudice a quo verificare se tali disposizioni siano necessarie per soddisfare esigenze imperative attinenti all'interesse generale, come la lealtà delle operazioni commerciali e la protezione dei consumatori, o per conseguire uno degli obiettivi enunciati nell'art. 56 del Trattato, e siano proporzionate a questo scopo, e se non sia possibile conseguire detti obiettivi o soddisfare dette esigenze imperative mediante misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

Ne consegue che l'art. 30 del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in base alle

4. La direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, dev'essere interpretata nel senso che osta all'applicazione alle trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri di una disposizione di una legge nazionale sulle trasmissioni radiotelevisive la quale disponga che una sequenza pubblicitaria trasmessa nelle fasce orarie previste per la pubblicità televisiva non dev'essere diretta ad attirare l'attenzione dei bambini minori di dodici anni.

Infatti la detta direttiva contiene un insieme completo di disposizioni specificamente diretto a tutelare i minorenni nei

confronti dei programmi televisivi in generale e della pubblicità televisiva in particolare, il cui rispetto dev'essere garantito dallo Stato di trasmissione. Tali disposizioni, benché non abbiano l'effetto di vietare l'applicazione di normative dello Stato di ricezione aventi come scopo generale la difesa dei consumatori o dei minorenni, purché tale applicazione non impedisca la ritrasmissione in sé e per sé sul territorio nazionale delle trasmissioni provenienti da un altro Stato membro, ostano a che lo Stato membro di ricezione applichi a trasmissioni provenienti da altri Stati membri disposizioni specificamente dirette a controllare il contenuto della pubblicità televisiva nei confronti dei minorenni, ed istituisca un secondo controllo che si aggiungerebbe a quello che lo Stato membro di trasmissione è tenuto ad effettuare ai sensi della direttiva.